

491.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	7
Missioni vevoli nella seduta del 23 febbraio 1999	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
Progetti di legge (Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Interpellanze e interrogazioni	8
Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente) ..	4	(Sezione 1 - Fusione BNL-Banco di Napoli)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 - Restituzione dell'oro italiano prelevato durante il regime nazional-socialista)	15
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 3 - Caso del signor Vincenzo Mollezzi)	16
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di un documento)	7	Proposta di legge n. 1597	17
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	7	(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) ..	17
		(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamento) .	19
		(Sezione 3 - Articolo 3)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Articolo 4)	20	(Sezione 3 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	28
(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	20	(Sezione 4 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	28
(Sezione 6 — Ordini del giorno)	21	(Sezione 5 — Ordini del giorno)	31
Disegno di legge di conversione S. 3724 (approvato dal Senato) n. 5677	23	Proposte di legge costituzionale nn. 5186-4979-5187	34
(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	23	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	34
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	27	(Sezione 2 — Ordine del giorno)	35

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 febbraio 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Chiamparino, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivieri, Pennacchi, Possa, Ranieri, Risari, Sinisi, Solaroli, Treu, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Chiamparino, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Detomas, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivieri, Pennacchi, Possa, Ranieri, Risari, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Trasmissione dal Senato.

In data 22 febbraio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 3160. — SBARBATI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri; MOLINARI ed altri: « Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale » *(approvato, in*

un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (675-1873-2507-2891-3014-3081-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5020, d'iniziativa del deputato APOLLONI, ha assunto il seguente titolo: « Agevolazioni fiscali per le spese sostenute in favore di soggetti handicappati e di invalidi del lavoro » (5020).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

STORACE: « Modifica dell'articolo 32 della Costituzione concernente la tutela del diritto all'attività sportiva e ricreativa » (5246) *Parere delle Commissioni VII e XII;*

VII Commissione (Cultura):

MARINACCI: « Istituzione del parco preistorico di Grotta Paglicci nel comune di Rignano Garganico » (5502) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XI;*

SBARBATI ed altri: « Disposizioni in materia di comodato dei libri di testo nella fascia dell'istruzione post obbligatoria » (5688) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XII e XIV;

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI ed altri: « Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia » (5551) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

STORACE: « Disposizioni per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale di ruolo di ottava qualifica funzionale del Ministero della difesa e di altri Ministeri per i quali siano in corso procedimenti di riorganizzazione (5258) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

GARRA ed altri: « Abrogazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di divieto di cumulabilità di prestazioni previdenziali e assistenziali con la rendita INAIL » (5603) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

OLIVERIO ed altri: « Norme in materia di diritti e di beni civici » (5621) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla I Com-

missione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE POLI BORTONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione di disagio e sulle tendenze antistatali del settentrione d'Italia » (doc. XXII, n. 33) *Parere delle Commissioni II e V.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte di conti, con lettera in data 19 febbraio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forenze per gli esercizi dal 1992 al 1996.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi all'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 179).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1998 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alla sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1998)570) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUCE C 337) *alla XIII Commissione;*

(COM(1998)394) — 98/0229(COD)
Proposta di regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 161/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno delle Comunità (GUCE C 344) *alla XI Commissione*;

(COM(1998)394) — 98/0230(COD)
Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GUCE C 344) *alla XI Commissione*;

(COM(1998)602) — Proposta di direttiva del Parlamento recante modifica della direttiva 95/53/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GUCE C 346) *alle Commissioni XII e XIII*;

(COM(1998)580) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (GUCE C 351) *alla IX Commissione*;

(COM(1998)633) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 (GUCE C 361) *alla XIII Commissione*;

(COM(1998)521) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001 (GUCE C 362) *alla X Commissione*;

(COM(1998)546) — 98/0287(CNS) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85,

paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi e pratiche concordate (GUCE C 365) *alla X Commissione*;

(COM(1998)546) — 98/0288(CNS) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GUCE C 365) *alla X Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 54/98 del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GUCE C 360) *alla X Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 55/98 del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) (GUCE C 360) *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 56/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GUCE C 360) *alle Commissioni II e IX*;

Posizione comune (CE) n. 57/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura

di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GUCE C 360) *alla VIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 58/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GUCE C 364) *alla VIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 59/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GUCE C 364) *alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 60/98, del 5 ottobre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GUCE C 364) *alla III Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 61/98, del 6 ottobre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GUCE C 364) *alle Commissioni VIII e X*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1998 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoidicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferita alla stessa in sede primaria):

Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GUCE L 320) *alle Commissioni VII e IX*;

Direttiva 98/87/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (GUCE L 318) *alla XIII Commissione*;

Direttiva 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (GUCE L 318) *alle Commissioni XII e XIII*;

Direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (GUCE L 315) *alla IX Commissione*;

Direttiva 98/73/CE della Commissione, del 18 settembre 1998, recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GUCE L 305) *alla X Commissione*;

Direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva 95/2/CE

relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUCE L 295) alla XII Commissione.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 18 febbraio 1999, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 19 gennaio 1999 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza del data 18 febbraio 1999, in merito agli scioperi programmati dal 22 al 26 febbraio 1999 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per le politiche agricole, con lettera in data 18 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Alla richiesta sono allegati rendiconti sull'attività svolta nel 1998 dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 marzo 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 febbraio 1999, a pagina 4, seconda colonna, sostituire le righe dalla sedicesima alla ventunesima con le seguenti:

I Commissione (doc. VII, n. 654);

II Commissione (doc. VII, nn. 648, 651);

VI Commissione (doc. VII, n. 653);

IX Commissione (doc. VII, n. 650);

XI Commissione (doc. VII, nn. 647, 652);

Commissioni II e VIII (doc. VII, n. 649).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Fusione BNL-Banco di Napoli)***A) Interpellanze e interrogazioni:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

è in corso presso la Banca nazionale del lavoro, oramai da qualche mese, un'ispezione della Banca d'Italia;

è acquisito il progetto industriale della Bnl di procedere alla fusione per incorporazione del Banco di Napoli, con conseguente scomparsa del marchio e della ditta oltre al trasferimento a Roma della direzione generale;

l'Ina ha chiesto al Tesoro, d'intesa con i suoi maggiori azionisti, tra i quali il Banco San Paolo di Torino, di poter acquisire quote rilevanti del capitale Bnl all'atto dell'imminente privatizzazione fino a diventarne azionista di riferimento;

il Tesoro, così come riportato dai più accreditati quotidiani nazionali che richiamano fonti attendibili, cercherebbe, su sollecitazione del Pds, di inserire nell'operazione Ina-Bnl-Banco di Napoli il Monte dei Paschi di Siena, tradizionalmente molto vicino a quel partito che ne nomina i vertici, invece di favorire banche come lo stesso San Paolo di Torino, già azionista della stessa Ina;

risulta all'interpellante da altre fonti (che mostrano di essere bene informate) che l'ispezione della Banca d'Italia avrebbe già acquisito dati che dimostrerebbero una

situazione della Bnl non dissimile da quella che ha caratterizzato la disastrosa gestione del Banco di Napoli a cavallo degli anni 1980 e 1990 con gli incalcolabili danni arrecati e poi, puntualmente, pagati dagli italiani;

se quanto sopra esposto rispondesse al vero ne conseguirebbe l'impossibilità per la Bnl di procedere alla troppo frettolosamente accennata fusione; forse solo così si spiegherebbe l'accelerazione impressa dal *management* Bnl a questa operazione, ben consapevole evidentemente dello stato di pressoché decozione della banca amministrata —

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

se, in ogni caso, non ritengano doveroso, nei confronti dei mercati, pubblicizzare i dati finora acquisiti dall'ispezione della Banca d'Italia per garantire un'effettiva trasparenza dell'imminente operazione di privatizzazione della Bnl e di non dar seguito alle sollecitazioni del Pds di inserire nell'operazione il Monte dei Paschi, per impedire che questo partito acquisiti praticamente il monopolio del credito nel Mezzogiorno d'Italia.

(2-00940)

« Cola ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la Banca nazionale del lavoro ha chiuso l'esercizio del 1997 denunciando

perdite per 2.865 miliardi, forse perché costretta dalle risultanze di una ispezione della Banca d'Italia e dall'attività di sindacato ispettivo svolta da alcuni parlamentari, insospettiti da operazioni non trasparenti relative al bilancio 1996;

nonostante sia stata esplicitata tale sofferenza, i dati pubblicati alimentano la preoccupazione che il reale bilancio della Bnl possa nascondere una verità molto più grave, che fa seriamente dubitare sulla sussistenza del coefficiente minimo di solvibilità;

d'altra parte, pur comprendendo l'imbarazzo del Tesoro e della stessa Banca d'Italia, specie nell'imminenza dell'ingresso ufficiale nell'Euro, appare inevitabile obbligare la Bnl a compiere tutte le opportune operazioni (dal decretato esodo immediato di 6.000 esuberanti di personale, alla iscrizione a sofferenze di tutte le partite dubbie presenti fra gli incagli ed i relativi accantonamenti in percentuali congrue — tipo Banco Napoli — nonché alla vendita degli immobili e delle partecipate ed a quella degli *assets*) utili ad omologare i conti della aspirante banca incorporante (Bnl) a quelli della banca da incorporare (Bn), in modo tale da rendere, così, credibili l'operazione di fusione e la successiva presentazione in borsa del nuovo soggetto bancario;

alimenta, comunque, dubbi in ordine alla trasparenza sulle procedure di privatizzazione della Bnl il pervicace rifiuto della Banca d'Italia a pubblicizzare i risultati della sua ispezione che potrebbero contribuire a dare tranquillità ai mercati;

non è certo cristallina la neutralità, nella circostanza manifestata dalla Consob, sulle operazioni descritte e riguardanti ben tre società quotate in borsa —:

se non ritengano di intervenire per porre in essere tutte le opportune iniziative tendenti ad accertare se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare per porre riparo ai non trasparenti comportamenti dell'au-

torità preposta al controllo sulle società quotate, i quali, peraltro, secondo gli interpellanti potrebbero fare ipotizzare il reato di aggio relativamente al corso delle azioni di Banco Napoli, Banca nazionale del lavoro ed Ina; tanto, al fine di garantire ai mercati la dovuta trasparenza delle procedure delle privatizzazioni e delle fusioni.

(2-01025)

« Cola, Simeone ».

(3 aprile 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che l'Agenzia internazionale Fitch-Ibca ha ridotto, nei giorni scorsi, il *rating* della Banca nazionale del lavoro da « F1 » a « F2 » per il breve termine e da « A » a « A- » per il lungo termine. Le motivazioni dell'abbassamento del *rating* sono sostanzialmente le seguenti: *a*) le forti perdite del bilancio 1997, che hanno portato l'indice di patrimonializzazione sotto il minimo consentito dalle autorità di controllo; *b*) il persistere di problemi sulla qualità dell'attivo; *c*) l'alto livello delle sofferenze che continuerà a drenare risorse nei prossimi anni; *d*) gli stessi costi dell'eventuale integrazione con il Banco di Napoli, se continuerà ad andare avanti il processo di fusione;

valutazioni al ribasso significative e gravi sono state espresse da altre società internazionali di *rating*, tra cui Standard and Poors che ha proposto, tra l'altro, la riduzione del *rating* anche del Banco di Napoli, proprio e soltanto in vista della programmata fusione per incorporazione nella Bnl;

un giudizio sostanzialmente negativo sui dati di bilancio della Bnl è stato espresso anche da diversi soggetti istituzionali in precedenza interessati alla privatizzazione della banca che, dopo avere

esaminato i conti esposti nella « *data room* », hanno rinunciato a proporre una propria offerta —:

se, qualora tali notizie abbiano fondamento, non ritenga di intervenire per fare definitiva chiarezza sulla reale situazione della Bnl, rendendo noti i risultati dell'ultima ispezione della Banca d'Italia, al fine di consentire una corretta valutazione da parte dei risparmiatori del valore della Banca nazionale del lavoro;

se non ritenga sussistere il rischio che possano essere nuovamente danneggiati gli azionisti del Banco di Napoli per effetto della determinazione artificiosa di valori di concambio, assolutamente incongrui, nell'operazione di fusione con la Bnl per la quale si assumerebbero a riferimento quotazioni che, alla luce dei dati di bilancio dell'ultimo esercizio e delle valutazioni formulate da qualificate società specializzate, risulterebbero sproporzionate e non rispondenti alle reali prospettive di redditività e di sviluppo della stessa;

se questa situazione non consigli di sospendere immediatamente tutte le procedure del progetto di fusione per incorporazione del Banco di Napoli nella Banca nazionale del lavoro e di riesaminare tale progetto, facendolo, comunque, precedere da una rigorosa ristrutturazione e dal completo risanamento della Banca nazionale del lavoro.

(2-01155) « Piccolo, Angelici, Mario Pepe, Cananzi, Jervolino Russo, Boccia, Albanese, Abbate, Gambale, Jannelli, Pistone, Ricci, Romano Carratelli, Tuccillo ».

(28 maggio 1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

il presidente della Banca nazionale del lavoro, Mario Sarcinelli, ha rimesso le

deleghe operative, annunciando di non voler essere coinvolto nel processo di privatizzazione dell'istituto;

di seguito, nella lettera di dimissioni, Sarcinelli ha attaccato duramente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'amministratore delegato della Bnl, Davide Croff. Il fatto che abbia reso pubblica questa tensione, in modo così clamoroso e in un momento così delicato a causa delle diverse operazioni in cui la Bnl è coinvolta, rende urgente una risposta e una spiegazione da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica —:

per quali ragioni il presidente della Bnl, al momento della privatizzazione, si sia dimesso se ha sempre valutato positivamente la privatizzazione della Banca nazionale del lavoro e cosa non riveli quando afferma, come riportato dalla stampa, che non è disposto a compromettere la sua reputazione;

se sia stato un semplice scontro di potere tra Sarcinelli e Croff ad impedire l'operazione Ina-Bnl;

se sussista ancora la volontà politica di procedere alla privatizzazione della Bnl dopo che tale processo, insieme all'operazione Bnl-Banco di Napoli, sembra essere entrato in una fase di stallo, superando, forse, il ricatto di forze politiche contrarie alla privatizzazione, o se si voglia strumentalizzare il caso Sarcinelli per non procedere alle privatizzazioni;

come si intenda procedere nelle operazioni di privatizzazione, se mai ci saranno, per garantire, soprattutto ai piccoli azionisti, trasparenza;

se non si ritenga, ormai, che sia opportuno per il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non detenere partecipazioni nelle banche.

(2-01256) « Tassone, Volontè ».

(8 luglio 1998)

GAMBALE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in netta controtendenza rispetto all'obiettivo, anche invocato dal sindaco Basolino, di trasferire a Napoli e nel mezzogiorno alcuni dei centri decisionali e strategici del Paese, si stabilisce, in questi giorni, la soppressione della direzione generale del Banco di Napoli per individuare, un'unica direzione per il neonato gruppo Bnl-Ina-Banco di Napoli;

dunque, mentre da un lato, a Napoli si saluta con soddisfazione l'arrivo dell'Authority per le telecomunicazioni e dei circa 300 posti di lavoro che essa dovrebbe portare, dall'altra parte si rischia di perderne tremila, tra la direzione del Banco e l'indotto;

in altri casi (anche recenti: basti pensare alle operazioni Cariplo-Ambroveneto e Carime) di integrazioni di banche e istituti di credito, decisioni indispensabili per essere competitivi nel nuovo mercato globalizzato, si è proceduto scegliendo di conservare i centri decisionali degli istituti interessati;

il problema è che, nel caso Bnl-Banco di Napoli, non di integrazione sembra si stia parlando, ma di vero e proprio assorbimento, con pochi o scarsi vantaggi per l'istituto « assorbito », quello di via Toledo, ormai risanato, e molti per la Banca nazionale del lavoro, a cominciare dal forte radicamento sul territorio meridionale del Banco e dalla cifra irrisoria che questo è costato;

inoltre, mentre il Banco di Napoli, con tagli di personale, di quasi tutte le filiali del nord Italia e il decisivo apporto di denaro pubblico ha ripianato i suoi debiti e quest'anno produrrà addirittura degli utili, altrettanto non sembra potersi dire per la Bnl la cui situazione non sembra florida, pur continuando, nonostante ciò, a non essere assoggettata ad alcun tipo di controllo;

attualmente il Banco ha circa 9.000 dipendenti, a fronte dei quasi 20.000 della

Bnl, e con la fusione si arriverebbe ad un totale di 29.000; tale cifra allarma più di un osservatore e già ha fatto prevedere oltre 5000 esuberanti;

appare più che fondato il timore che, in caso di eliminazione della direzione di Napoli, tali esuberanti saranno individuati nel capoluogo campano;

l'ipotesi di lasciare a Napoli soltanto la sede legale deve ritenersi del tutto inadeguata e puramente formale;

con la chiusura della direzione napoletana tutti i grandi gruppi bancari si troveranno nella capitale o a nord del paese, ed è superfluo sottolineare le conseguenze di ciò per le imprese meridionali e l'indotto —:

se dopo i notevoli sforzi economici sopportati dallo Stato per risanare il Banco di Napoli, prima di procedere alla sua « incorporazione » nella Bnl, ritenga doveroso che il Governo accerti la solidità e lo stato di salute anche di questo secondo istituto;

se ritenga di compiere tutti gli atti di propria competenza per verificare l'effettiva utilità strategica, per il nuovo gruppo e per l'economia e l'occupazione meridionale, di sopprimere la direzione generale del Banco di Napoli;

se il Governo abbia previsto l'esistenza di un polo bancario in grado di competere con i concorrenti europei che abbia il proprio centro decisionale a sud di Roma;

quali assicurazioni siano state fornite a garanzia degli attuali livelli occupazionali del Banco di Napoli qualora la direzione dovesse effettivamente essere trasferita.

(3-02076)

(13 marzo 1998)

PICCOLO, PISTONE, PECORARO SCANIO, GRIMALDI, JERVOLINO RUSSO, ABBATE, CANANZI, ALBANESE, TUCILLO, ROMANO CARRATELLI, PITTELLA, JANNELLI, SIOLA, MARIO PEPE,

PROCACCI, GATTO e ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

precedenti interrogazioni, relative al progetto di fusione tra la Banca nazionale del lavoro ed il Banco di Napoli, sono a tutt'oggi prive di riscontro, con l'inevitabile conseguenza di alimentare i dubbi e le perplessità manifestati in ordine alla predetta operazione;

le modalità ed i tempi con i quali il predetto progetto di fusione verrebbe attuato vanificherebbero completamente i risultati assolutamente positivi conseguiti dal Banco di Napoli con l'attuazione del piano di ristrutturazione e di risanamento;

la diffusione più analitica dei dati di bilancio della Bnl e della sua complessiva situazione patrimoniale e finanziaria, nonché recenti prese di posizione di istituti specializzati e argomentate valutazioni elaborate da qualificati organi di stampa accrescono le preoccupazioni circa la validità ed il buon esito di un processo di fusione che potrebbe innescare conseguenze disastrose per il sistema creditizio nel mezzogiorno e, di conseguenza, pregiudicare ogni azione incisiva di sviluppo delle imprese;

è fin troppo noto, infatti, che le criticità aziendali della Bnl sono di tale entità da non consentire di proseguire in un'operazione di fusione mirata sostanzialmente a « incorporare » un'altra azienda bancaria, uscita — con l'aiuto dello stesso Tesoro — da una situazione di grave crisi ed ormai risanata, con margini di produttività, di redditività e di rischiosità fortemente migliorati e, comunque, riconosciuti superiori a quelli della Bnl;

tra i dati più inquietanti che si possono cogliere nel bilancio dell'esercizio 1997 della Bnl risalta quello relativo all'indebitamento netto verso le banche che, nel periodo 1996-1997, è passato dalla già enorme cifra di 20.000 miliardi a quella di

22.726 miliardi, con un crescente, gravissimo rischio di illiquidità dell'azienda;

ugualmente preoccupante è l'evoluzione della situazione dei crediti problematici e dei relativi accantonamenti visto che al 31 dicembre 1997, dopo passaggi a perdite per oltre 1.122 miliardi, le sofferenze lorde ammontano a 8.876 miliardi e presentano specifici fondi di rettifica per 1.951 miliardi con una percentuale di copertura del 22 per cento (nel 1996 le sofferenze lorde erano 8.599 miliardi con fondi rettificativi per 1.989 miliardi, con una percentuale di copertura del 23 per cento), a fronte di un grado di copertura medio del sistema bancario al 31 dicembre 1987 di circa il 40 per cento; né, francamente, possono definirsi rassicuranti alcune scelte che si rilevano dalla lettura della relazione al bilancio 1997 circa il « Fondo rischi su crediti » utilizzato, talora, per aumentare il grado di copertura delle sofferenze e degli incagli e, tal'altra, per accrescere il valore del patrimonio ai fini di vigilanza;

peraltro, non può condividersi l'opinione (sostenuta anche recentemente dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica nel corso della sua audizione del 9 luglio 1998 presso le Commissioni riunite bilancio, tesoro e programmazione e finanze della Camera dei deputati) che la Bnl, a differenza del Banco di Napoli non sarebbe « costata una lira al Tesoro e alla collettività », essendo ben noto che nei primi mesi del 1996 il Tesoro ha conferito alla stessa Bnl la partecipazione relativa all'Artigiancassa per un valore superiore ai 2.000 miliardi;

circa l'ispezione effettuata dalla vigilanza presso la Bnl non è dato conoscerne il risultato, salvo generiche assicurazioni fornite dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nell'audizione surrichiamata, ha riferito di « esiti sostanzialmente positivi »;

tutte le incertezze sopra rappresentate sono ormai percepite a livello internazionale, tant'è che primarie società di rating (Standard & Poor's, Fitch-IBCA)

hanno già abbassato il *rating* della Bnl ed hanno fatto chiaramente intendere che, nel caso si continuasse a perseguire il progetto di fusione per incorporazione, l'opera di risanamento del Banco di Napoli risulterebbe fatalmente pregiudicata;

il progetto di fusione, così come va delineandosi, al di là di alcune generiche e deboli assicurazioni circa il mantenimento di alcuni centri decisionali nella città di Napoli, nei fatti da un lato trasferirà a Roma l'ultimo importante organismo finanziario del sud e dall'altro produrrà devastanti conseguenze occupazionali sia dirette sia indotte, valutabili in oltre cinquemila unità, riproponendo drammaticamente la questione ineludibile del credito nel mezzogiorno e della canalizzazione del risparmio locale in finanza di progetto per incentivare e sostenere le imprese operanti nell'area meridionale —:

se ritengano corretto avallare un progetto di fusione tra due importanti istituti di credito, senza fare prima assoluta chiarezza sullo stato patrimoniale, economico e finanziario di entrambi a tutela del mercato e degli azionisti di minoranza, dell'Ina e del Banco di Napoli;

se non reputino giusto ed urgente fornire adeguate ed esaurienti precisazioni circa l'ispezione effettuata dalla Banca d'Italia presso la Banca nazionale del lavoro;

se non valutino opportuno che la Bnl attui preliminarmente quel processo di risanamento aziendale che il Tesoro e la Banca d'Italia ben sanno essere necessario ed improcrastinabile;

se considerino in linea con gli impegni del Governo la prospettiva che il mezzogiorno d'Italia perda anche l'ultimo baluardo finanziario, ormai risanato, in grado di accompagnare la rinascita economica dell'area;

se non giudichino indispensabile riesaminare il progetto di fusione per incorporazione al fine di evitare l'annessione del Banco di Napoli ad un'altra azienda, allo stato in palese sofferenza ed oggettiva dif-

ficoltà, e la totale dispersione di un presidio creditizio fortemente collegato al territorio;

se, conseguentemente, non ritengano di favorire un progetto sul modello della « Banca Intesa » tra Banco Ambrosiano Veneto e Cariplo, più rispettoso delle specificità delle due banche interessate e delle loro missioni storiche e più adatto a perseguire gli scopi e gli interessi di carattere generale, senza per questo rinunciare alle economie di scala che si possono proficuamente realizzare attraverso un corretto, equilibrato e graduale processo di integrazione che assicuri la continuità dell'identità dei soggetti partecipanti e salvaguardi il radicamento sul territorio di un'istituzione creditizia, quale è il Banco di Napoli, capace di esercitare una funzione di promozione e di sviluppo nel mezzogiorno, offrendo servizi efficienti all'economia meridionale e assistendo la nascita e la crescita di piccole e medie imprese;

se, infine, non ritengano di assumere concrete iniziative per assicurare che qualunque progetto di integrazione tenga imprescindibilmente conto della necessità di salvaguardare l'identità del Banco di Napoli e di mantenere a Napoli la struttura decisionale per evitare che il mezzogiorno sia condannato ad una definitiva minorità e marginalità. (3-03470)

(19 febbraio 1999)

(ex 4-19312 del 30 luglio 1998)

LUCCHESI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il notiziario L'Informatore scrive che sembra arenarsi il progetto di fusione tra la Banca nazionale del lavoro ed il Banco di Napoli. Alti dirigenti delle due banche pubbliche — prosegue il notiziario — rilevano che nelle ultime settimane si è assistito ad una completa stasi negli incontri tra i due *management*. Il Banco di Napoli — afferma L'Informatore — potrebbe continuare ad esistere come « banca regionale » mentre la Bnl si starebbe ancora cer-

cando un importante *partner* estero prima di procedere alla sua privatizzazione prevista per questo autunno —:

se risponda a verità la nota del notiziario L'Informatore: Bnl-Banco di Napoli fusione bloccata. (3-03471)

(19 febbraio 1999)
(ex 4-18905 del 15 luglio 1998)

DI NARDO e VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazioni parlamentari n. 3-02075 a firma Piccolo e altri e n. 3-02076 a firma Gambale venivano rappresentati dubbi e perplessità sull'operazione di incorporazione del Banco di Napoli nella Banca nazionale del lavoro;

finora il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha assistito impassibile alle fasi procedurali per l'inglobamento *sic et simpliciter* del Banco di Napoli da parte della Banca nazionale del lavoro;

le categorie produttive, la società tutta, non vuole lo smantellamento del Banco di Napoli con il trasferimento del centro decisionale bancario fuori dall'area meridionale;

la presenza del Banco di Napoli è radicata sul territorio ed ha costituito e costituisce fonte di sviluppo e occupazione;

l'intero sistema politico-istituzionale rifiuta l'ulteriore depauperamento dei centri decisionali (come avverrebbe attraverso questa operazione);

Napoli ed il mezzogiorno non possono assistere ad un'operazione finanziaria sulla propria pelle mortificando i lavoratori e la direzione del Banco di Napoli soltanto e solamente per favorire un altro istituto bancario trasportato al fallimento dalla presidenza Nesi e dai suoi successori;

l'esercizio 1997 della Banca nazionale del lavoro si chiudeva con una perdita di 2.850 miliardi e l'ispezione avviata nel giugno 1997 dalla Banca d'Italia non è stata ancora resa pubblica;

i 60 miliardi che la Bnl avrebbe dovuto sborsare per acquistare il Banco di Napoli sono stati individuati utilizzando linee di credito concesse dal Banco di Napoli alla banca nazionale del lavoro sotto forma di depositi;

già un precedente regalo del tesoro nel 1994 alla Bnl (l'Artigian-cassa del valore di 2000 miliardi) non ha risolto i problemi delle perdite della predetta banca;

sarebbe auspicabile l'intervento diretto del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché vengano fissati alcuni principi inderogabili: che resti a Napoli, in Campania e nel mezzogiorno, un polo bancario comprendente il Banco di Napoli, e che la privatizzazione degli altri istituti bancari ed assicurativi avvenga prima e non dopo l'incorporazione del Banco di Napoli —:

quali immediate iniziative intenda prendere il Governo in virtù anche della partecipazione dell'Italia alla moneta unica europea, per porre fine ai privilegi finora accordati alla Banca nazionale del lavoro e per salvaguardare l'unico vero polo bancario del mezzogiorno;

quale decisione intenda prendere il Governo per evitare ogni sospetto di truffa nel momento in cui si avviano le privatizzazioni della Banca nazionale del lavoro, dell'Ina, del Monte dei Paschi, poiché è inverosimile che nel momento in cui si sceglie di procedere sulla strada della privatizzazione di tali istituti, si tenti di incorporare il Banco di Napoli attraverso strutture creditizie ed assicurative di pertinenza del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (3-03473)

(19 febbraio 1999)
(ex 4-17509 del 15 maggio 1998)

VOLONTÈ. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa non sarebbe stata accettata l'offerta per l'acquisto del 45 per cento del capitale della Bnl nei termini presentati dalla cordata Ina, Banco de Bilbao e Credit Suisse-First Boston;

sarebbe stata avanzata una controproposta al pacchetto offerto, ritenuta però non gradita dai predetti acquirenti —:

quali siano i reali motivi che hanno determinato il blocco dell'operazione;

se tali motivi possano veramente essere ricondotti alla rilevante presenza di *partners* stranieri o se le ragioni del Tesoro siano esclusivamente finanziarie;

se non ritengano che tali ritardi finiscano per allungare i tempi per la presentazione delle delibere di fusione fra Bnl e Banco di Napoli che slitterebbero così di altri inutili e dannosi mesi per il futuro dei due istituti bancari, e come valuti le dichiarazioni del dottor Sergio Siglienti in merito al ruolo dell'Ina nel processo di privatizzazione della Bnl. (3-03472)

(19 febbraio 1999)

(ex 4-18323 del 22 giugno 1998)

(Sezione 2 — Restituzione dell'oro italiano prelevato durante il regime nazionalsocialista)

B) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le ricerche storiche che da tempo alimentano le richieste delle comunità ebraiche alle banche svizzere e tedesche di risarcimento dei danni patiti per il prelievo

di oro durante il regime nazionalsocialista, consentono di verificare la possibilità, per l'Italia, di avanzare proprie richieste;

pur essendo quasi ufficialmente asodato che gli atti del « dipartimento » della Reichsbank (la Banca del Terzo Reich) sono assenti dagli archivi della Bundesbank, pare provato, dal tenore di alcuni documenti provenienti dall'archivio federale di Coblenza, che gli atti furono prelevati dagli americani nel 1948 e affidati alla Bank Deutscher Laender, da cui nacque la Bundesbank;

da tali atti sarebbe possibile ricavare precise informazioni anche sulle 71 tonnellate di oro che nel 1944 dall'Italia (e precisamente da Fortezza) venne trasportato in Germania e che, nel dopoguerra, solo in parte fu recuperato;

si continua a sostenere che l'altra parte dell'oro italiano sarebbe stata dirottata nelle casse della banca Stein di Colonia, diretta da Kurt Freiherr von Schroder, banchiere di grande peso durante il periodo nazionalsocialista e personaggio noto per i suoi rapporti personali con Mussolini e Ciano di cui godeva la fiducia incondizionata;

è pressoché inimmaginabile che gli americani, in possesso degli atti del « dipartimento oro » della Reichsbank, non abbiano provveduto al momento della loro consegna alla Bank Deutscher Laender, a levarne copia da custodire nei loro archivi;

è dunque probabilmente possibile individuare con esattezza chi detiene la parte di oro italiano, mai restituita, trasportata in Germania ed è quindi possibile richiederne la restituzione —:

se non ritenga di dover ufficialmente richiedere agli Stati Uniti d'America copia dei documenti del « dipartimento oro » della Reichsbank attestanti l'effettiva destinazione della parte di oro italiano mai restituita e se, all'esito di tale richiesta, non ritenga di promuovere i passi opportuni per richiederne l'integrale restituzione.

(3-02789)

(14 settembre 1998)

(Sezione 3 — Caso del signor Vincenzo Molezzi)

C) Interrogazione:

SBARBATI e TESTA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il signor Vincenzo Molezzi, impiegato di VII qualifica funzionale del ministero per i beni e le attività culturali, ha svolto le sue funzioni da aprile 1983 sino all'aprile del 1998 presso il ministero del tesoro, direzione provinciale di Cosenza;

il signor Molezzi ha sempre svolto le sue mansioni con diligenza ricevendo numerosi elogi che sono documentati negli ordini di servizio che, nel corso degli anni, vari dirigenti hanno emanato e che sono, altresì, riscontrabili negli incarichi che allo stesso sono stati di volta in volta assegnati: responsabile del procedimento, capo reparto, garante dell'esatta applicazione della normativa;

durante un controllo, nel corso del 1998, il signor Molezzi riscontrava delle anomalie che subito comunicava al proprio dirigente il quale provvedeva a sporgere denuncia, con il risultato che veniva accertato il pagamento indebito, per un miliardo e duecento milioni, a favore di persone inesistenti;

all'indagine giudiziaria seguiva quella amministrativa ed i due ispettori inviati dal ministero prendevano, non si sa in base a quali valutazioni, provvedimenti a danno di una quindicina di impiegati revocavano

il comando al signor Molezzi, che presentò immediatamente ricorso al Tar della Calabria;

successivamente il ministero del tesoro inviò altri quattro ispettori, per un'indagine più approfondita su migliaia di pensioni che dette esito negativo;

il signor Molezzi ricevette in questa occasione ampie assicurazioni sul fatto che era stato tutto un malinteso e che il provvedimento sarebbe prontamente rientrato;

dal 1° gennaio 1999 le competenze in materia di pensioni sono state trasferite dal Tesoro all'Inpdap con tutto il personale addetto al servizio, compreso quello comandato da altra amministrazione;

il signor Molezzi, pur avendo tutti i requisiti per il passaggio ed avendo fatto regolare domanda, non è stato trasferito (con i termini che dovrebbero scadere alla fine del corrente mese di gennaio) ed ora rischia di andare a lavorare in un'altra provincia per la situazione di esubero in cui versa l'archivio di Stato di Cosenza —:

se non ritenga opportuno accertare e verificare con la dovuta urgenza, visti oltretutto i tempi stretti per l'eventuale trasferimento del signor Molezzi all'Inpdap, quanto sopra esposto e quali provvedimenti eventualmente intenda assumere nei confronti dei responsabili di una simile situazione che rischia di penalizzare un lavoratore solo per avere fatto fino in fondo il proprio dovere.

(3-03235)

(13 gennaio 1999)

**PROPOSTA DI LEGGE: RUBERTI ED ALTRI: MODIFICHE
ALLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113, CONCERNENTE
INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
SCIENTIFICA (1597)**

(A.C. 1597 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;

c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre istitu-

zioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici; il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale, nonché l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli

orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, nonché alla individuazione di centri di servizio, anche consortili, atti ad assicurare il funzionamento del sistema della diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*quater* e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, il Ministro ri-

ferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3 ».

7. In prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 1, all'alinea, dopo la parola: tecniche aggiungere le seguenti: derivate.

1. 1. Malgieri, Napoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: di interesse locale aggiungere le seguenti: , e di strutture con analoghe finalità.

1. 5. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Caparini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: degli orti aggiungere le seguenti: e giardini.

1. 6. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Caparini.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: attività già svolte

con le seguenti: che abbiano dimostrato efficacia.

1. 2. Malgieri, Napoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: di interesse storico, aggiungere le seguenti: anche mediante centri di servizio.

1. 3. Malgieri, Napoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono altresì essere ammessi al finanziamento le strutture scientifiche di proprietà degli enti locali che abbiano operato per un periodo di tempo non inferiore a 20 anni e che siano in possesso di una documentata attività ed utenza raggiunta.

1. 4. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Caparini.

(A.C. 1597 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e di cui alla legge 7 agosto 1990,

n. 245, così come rideterminate dalla tabella C della legge 26 dicembre 1996, n. 663.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 1. La Commissione. (nuova formulazione)

(A.C. 1597 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento è

riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento è ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*quater*, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso ».

2. Del contributo di lire 35.000 milioni annui previsti dalla presente legge i restanti 10.000 milioni sono erogati annualmente ad altri soggetti con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*ter* ».

(A.C. 1597 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 2-*bis* della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-*ter*. — 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative ».

(A.C. 1597 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 2-*ter* della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'arti-

colo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-*quater*. — 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 5.

*Al comma 1, capoverso 2-*quater*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* da un rappresentante del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia *con le seguenti:* da un rappresentante dell'Assemblea nazionale della scienza e della tecnologia.

5. 1. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 2-*quater*, comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

« In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non insediata l'assemblea della scienza e della tecnologia, il

componente da designare da parte della stessa si sostituisce con un secondo rappresentante del CNR ».

5. 3. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'istituzione e il funzionamento del comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

5. 2. La Commissione.

(A.C. 1597 - sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 1597, recante « modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica »;

considerato che, in vetta al Monte Campo dei Fiori sopra Varese, è stata fondata nel 1963 la Cittadella di scienze della natura, gestita dalla società astronomica « G. V. Schiaparelli » e costituita dalle seguenti istituzioni: l'Osservatorio astronomico; il Centro Geofisico prealpino, che riunisce l'Osservatorio meteorologico e l'Osservatorio sismico; il Parco naturale, con il giardino botanico e annessi centro studi botanici e serra fredda;

rilevato che l'attività delle suddette istituzioni è da sempre rivolta alla conservazione, all'arricchimento e alla conoscenza della cultura scientifica;

constatato che la stessa istituzione si prefigge il perseguimento di finalità educative, di ricerca, sperimentazione e divulgazione popolare e nel suo operato si avvale di una amplissima rete di volontari

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di agevolare il funzionamento delle strutture scientifiche della Cittadella di scienze della natura prevedendo a tale scopo l'erogazione di adeguati finanziamenti su singoli progetti e promuovendo la partecipazione di tale centro scientifico divulgativo a programmi e progetti a livello nazionale ed internazionale.

9/1597/1. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Maroni, Galli, Santandrea.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 1597, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

considerato che, a Como è attivo il centro di cultura scientifica « Alessandro Volta », un'associazione senza scopo di lucro tra il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio di Como, la regione Lombardia e la camera di commercio di Milano, collegato mediante una convenzione al Politecnico di Milano, all'Università degli studi di Milano, all'Università degli studi di Brescia, all'Università degli studi di Pavia, all'Università Cattolica di Milano e al Libero istituto universitario « C. Cattaneo » di Castellanza;

considerato che il centro è una realtà del tutto originale nel panorama italiano e internazionale e che esso unisce a un'intensa attività di organizzazione di scuole, seminari e convegni scientifici ad alto livello, una funzione di collegamento tra il mondo accademico e della ricerca e il tessuto economico, produttivo e culturale del territorio;

considerato che il centro « A. Volta » ha sede a villa Olmo, dimora settecentesca prospiciente il lago, di proprietà del comune di Como;

rilevato che le aree di attività del centro riguardano l'organizzazione di simposi, convegni scientifici, scuole permanenti; la ricerca applicata e trasferimento tecnologico in informatica; la promozione

della cultura scientifica e tecnica; il monitoraggio di problemi connessi a settori industriali di rilevanza territoriale (tessile, legno-arredamento); la ricerca finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente;

rilevato che la stessa istituzione è attiva nella promozione della cultura scientifica e delle collaborazioni internazionali e che il centro « A. Volta » agisce come organo per la diffusione della cultura scientifica, promuovendo sia iniziative su base regionale, sia collaborazioni internazionali;

rilevato che nel 1999 ricorre il secondo centenario dell'invenzione della pila ad opera di Alessandro Volta, avvenuta verso la fine del 1799 e comunicata alla Royal Society di Londra con una lettera del 20 marzo 1800;

rilevato come la coincidenza del bicentenario della pila con la svolta del terzo millennio getti una luce di particolare importanza sull'evento, la cui dimensione sovranazionale è prefigurata dalla presentazione che lo stesso Volta fece della pila a Napoleone presso l'Institut National de France a Parigi;

constatato che il centro « A. Volta » agisce come organo per la diffusione e la promozione della cultura scientifica e delle collaborazioni internazionali e fa parte del Landau Network, rete per la cooperazione scientifica internazionale est-ovest e per lo studio di aspetti scientifici-tecnologici internazionali, al disarmo e alle problematiche globali-ambientali;

constatato che il centro « A. Volta » è sede altresì della scuola internazionale UNESCO « Scienza per la pace » organizzata assieme all'UNESCO Venice office;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti al fine di agevolare il funzionamento delle strutture scientifiche del centro « A. Volta » prevedendo l'erogazione di adeguati finanziamenti su singoli progetti e promuovendo la partecipazione di tale centro a programmi divulgativi di livello nazionale ed internazionale.

9/1597/2. Taborelli.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3724 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEM-
BRE 1998, N. 450, RECANTE DISPOSIZIONI PER ASSICU-
RARE INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE 1998-2000 (APPROVATO DAL SE-
NATO) (5677)**

(A.C. 5677 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART.1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazio-

nale, di almeno una struttura dedicata all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1 erogate nell'ambito della regione o della provincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.

4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per la realizzazione della struttura.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e

Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera a).

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella A entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un

importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. Nell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998.

ART. 5.

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il corrispettivo dei contratti

delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A
(articolo 3, comma 4)

REGIONI	Importi erogabili in acconto
Piemonte	93
Valle d'Aosta	—
Lombardia	310
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	137
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	94
Emilia Romagna	307
Toscana	192
Umbria	22
Marche	75
Lazio	316
Abruzzo	42
Molise	5
Campania	117
Puglia	68
Basilicata	12
Calabria	51
Sicilia	78
Sardegna	68
TOTALE . . .	2.000

(A.C. 5677 — sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

al comma 1,

la parola: « nazionale » è sostituita dalle seguenti: « su base nazionale »;

le parole: « almeno una struttura dedicata » sono sostituite dalle seguenti: « una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate »;

le parole: « per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e » sono sostituite dalle seguenti: « prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale »;

alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità di verifica dei risultati »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del pro-

gramma medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000. »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ».

All'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000 ».

All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « delle somme impegnate » sono inserite le seguenti: « , con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti, ».

All'articolo 4, al comma 2, sono soppresse le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa autorizzazione di spesa è incre-

mentata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità ».

(A.C. 5677 – sezione 3)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1,

dopo le parole: « di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « con proprio decreto, »;

Sopprimere le seguenti parole: « su base nazionale »;

le parole: « in ciascuna regione e provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « in ciascuna regione e provincia autonoma nonché nelle isole minori »;

(A.C. 5677 – sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, sopprimere le seguenti: con proprio decreto.

1. 1. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con le seguenti: su base nazionale

1. 2. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in ciascuna regione e provincia autonoma nonché nelle isole minori con le seguenti: in ciascuna regione e provincia autonoma.

1. 3. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: provincia autonoma nonché.

1. 40. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 35. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il programma di cui al presente comma è finalizzato a garantire la realizzazione di almeno 0,4 posti letto ogni 10.000 abitanti.

1. 36. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome per raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1, predispongono un numero complessivo di posti letto pari a 5 posti letto per centomila abitanti in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa vigente.

1. 16. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, premettere le parole: Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

1. 34. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome;

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: o della provincia autonoma.

1. 18. Zeller, Brugger, Caveri, Widmann, Detomas.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nuove strutture con le seguenti: strutture di cui al presente articolo.

1. 37. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Prima della presentazione del progetto per la realizzazione di nuove strutture, le regioni e le province autonome devono effettuare una ricognizione delle strutture inutilizzate e delle strutture incompiute e provvedere a utilizzare prioritariamente queste ultime. Le regioni e le province, comunque, sono tenute a motivare le scelte effettuate.

1. 22. Lucchese, Del Barone.

Al comma, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: ed i piani ad essi allegati, e al secondo periodo, sopprimere le parole: e dei piani.

1. 38. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000 con le seguenti: l'importo di 300.000 per l'anno 1998, di lire 250.000 milioni per l'anno 1999, e di lire 100.000 milioni per l'anno 2000.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: lire 155.895 milioni, lire

100.616 milioni e lire 53.532 milioni con le seguenti: lire 250.000 milioni, lire 196.616 milioni e 130.000 milioni.

1. 23. Lucchese, Del Barone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 le Regioni devono avvalersi prioritariamente della riconversione e della ristrutturazione di strutture sanitarie pubbliche già esistenti, delle utilizzazione di strutture private accreditate attraverso nuove procedure di accreditamento o riconversione dei posti letto e, solo in assenza di tali possibilità, della costruzione di nuove strutture.

1. 24. Lucchese, Del Barone.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Alle regioni aggiungere le seguenti: e alle isole minori.

1. 28. Lucchese, Del Barone.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prevista dal piano sanitario nazionale con le seguenti: di cui al comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. 39. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 300 miliardi;

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il terzo periodo, e dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. Per gli anni 1998, 1999 e 2000, la misura del compenso di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stabilita in lire 8.000.

1. 29. Lucchese, Del Barone.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Detto decreto è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 31. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 1. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

3. 1. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 2, sostituire le parole da: con le seguenti modalità fino alla fine del comma, con le seguenti: secondo i criteri utilizzati per il riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Conseguentemente modificare gli importi della tabella A allegata.

3. 4. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 20 febbraio con le seguenti: 15 marzo.

3. 5. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 4, sostituire le parole: 75 per cento e: 25 per cento rispettivamente con le seguenti: 50 per cento e: 50 per cento.

3. 6. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 4, dopo le parole: 25 per cento aggiungere le seguenti: , previa presentazione dell'apposita certificazione di cui al comma 3,.

3. 7. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: ai disavanzi con le seguenti: al riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno 1997 fino alla concorrenza dei disavanzi.

4. 2. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Non si applica fino a: legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. 1. Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Bicocchi, Volontè.

Sopprimerlo.

* **5. 4.** Cè, Calderoli, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora il contraente non aderisca alla revisione il contratto si intende risolto.

5. 2. Lucchese, Del Barone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Fino all'emanazione delle norme previste dall'articolo 2, lettere t) e u), della legge 30 novembre 1938, n. 419, con effetto dal 1° gennaio 1998, i compensi fissati dalle regioni e province autonome in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 per i direttori generali,

amministrativi, sanitari e sociali delle aziende del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, sono adeguati annualmente secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

5. 3. Lucchese, Del Barone.

(A.C. 5677 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto di quanto emerso in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, considerato che le strutture sanitarie ospedaliere, per ragioni dovute alla dislocazione territoriale, possono non garantire adeguata assistenza a tutti i pazienti;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché i pazienti oncologici, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica, che beneficiano della assistenza domiciliare, possano fornirsi di farmaci antitumorali ai prezzi fissati per le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere anche presso le farmacie non ospedaliere.

9/5677/1. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

La Camera,

preso atto di quanto emerso in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, considerato che l'assistenza ai pazienti costituisce motivo straordinario di urgenza

nell'ambito del Piano medesimo, al fine dell'effettivo adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche;

impegna il Governo

a provvedere al potenziamento delle strutture esistenti ed alla loro equa distribuzione territoriale.

9/5677/2. Cuccu, Stagno d'Alcontres, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

La Camera,

preso atto di quanto emerso in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, preso atto della necessità di dare coerenza e sistematicità alla relazione tra cittadino e servizio sanitario, al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita, nel rispetto dei principi di inviolabilità della persona e di libertà di espressione della volontà degli individui della manifestazione della solidarietà sociale;

impegna il Governo

ad inserire tutte le manifestazioni di volontà in materia sanitaria compatibili con la legislazione italiana nella tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9/5677/3. Massidda, Stagno d'Alcontres, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

La Camera,

considerato che il Senato ha introdotto nella conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000 la previsione di riservare le strutture extraospedaliere per l'assistenza palliativa (hospices) prioritariamente ai pazienti affetti da patologia neo plastica,

impegna il Governo

in relazione a quanto previsto dal testo originario del decreto-legge;

a prevedere l'utilizzo di tali strutture anche per malati terminali con altre patologie e per esiti in stato vegetativo persistente di gravi traumi cranio-encefalici o di emorragie cerebrali;

a istituire corsi di formazione professionale per il personale da destinare all'assistenza di pazienti in fase terminale.

9/5677/4. Valpiana, Malentacchi.

La Camera,

considerato che la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000 prevede all'articolo 1 l'attivazione di strutture extraospedaliere per l'assistenza palliativa ai malati terminali (hospices),

impegna il Governo

a specificare che la permanenza nell'hospice è assicurata dal servizio sanitario nazionale e non comporta oneri di alcun tipo per i pazienti ricoverati e per i loro familiari.

9/5677/5. Malentacchi, Valpiana, Bonato.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato quanto stabilito dall'articolo 2 in merito alla carta d'identità e ai documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico e informatico,

impegna il Governo

affinché il supporto magnetico o informatico contenga i dati sanitari del titolare, nonché gli indicatori che consentano i ri-

lievi epidemiologici e le memorie delle principali prestazioni diagnostico-terapeutiche usufruite.

9/5677/6. Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato che l'articolo 1 adotta un programma nazionale per la realizzazione di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale,

impegna il Governo

affinché le regioni tengano dei corsi di formazione per il personale da destinare all'assistenza dei pazienti in fase terminale.

9/5677/7. Del Barone, Lucchese.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato che l'articolo 2 tende alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997 n. 449,

impegna il Governo

affinché la progettazione e l'adozione delle tessere sanitarie vengano effettuate per via telematica, mediante un unico collegamento in rete su tutto il territorio nazionale.

9/5677/8. Galati, Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto legge n. 450 del 28 dicembre 1998,

impegna il Governo

affinché fino all'emanazione delle norme previste dall'articolo 2, lettere t) e u), della

legge 30 novembre 1998, n. 413, con effetto dal 1° gennaio 1998, i compensi fissati dalle regioni e province autonome in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502, per i direttori generali, amministrativi, sanitari e sociali delle aziende del servizio sanitario nazionale e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, sono adeguati annualmente secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9/5677/9. D'Alia, Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto legge n. 450 del 1998, considerato che articolo 1 prevede l'adozione di un programma su parere nazionale per la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonoma di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale

impegna il Governo

affinché le regioni tengano conto delle speciali esigenze che interessano le isole minori, al fine di venire incontro alle suddette necessità.

9/5677/10. Follini, Lucchese, Del Barone.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998, considerato quanto previsto dall'articolo 1,

impegna il Governo

a promuovere in accordo con la conferenza delle regioni, nell'ambito degli interventi attuativi del piano sanitario nazionale, nel quadro di una rete integrata di interventi per la cura delle patologie neoplastiche, a potenziare gli interventi a carattere domiciliare, in particolare per le cure palliative e di supporto, per garantire una migliore qualità della vita ai malati terminali ed alle loro famiglie.

9/5677/11. Battaglia, Valpiana, Saia.

**PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA
ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 48 DELLA COSTI-
TUZIONE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA CIR-
COSCRIZIONE ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL DI-
RITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI
ALL'ESTERO (5186-4979-5187)**

(A.C. 5186 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 14.** Moroni, Brunetti.

Sopprimerlo.

* **1. 15.** Boato, Paissan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, è aggiunto il seguente: « La legge determina i requisiti per l'esercizio da parte dei cittadini residenti all'estero del diritto di voto per l'elezione delle Camere ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente: « La legge stabilisce le modalità e assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero ».

1. 1. Boato, Paissan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, è aggiunto il seguente: « La legge determina i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività ».

1. 2. Boato, Paissan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, è aggiunto il seguente: « La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero ».

1. 3. Boato, Paissan.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio *con le seguenti:* assicura le condizioni per l'effettivo esercizio.

1. 11. Moroni, Brunetti.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: requisiti e modalità *con le seguenti:* i requisiti.

1. 9. Moroni, Brunetti.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ne assicura l'effettività *con le seguenti:* e ne assicura l'esercizio in forma diretta, personale e segreta.

1. 10. Moroni, Brunetti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 7.** Boato, Paissan.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 8.** Moroni, Brunetti.

(A.C. 5186 ed abb. — sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della discussione e votazione della proposta di legge 5186 di modifica della Costituzione;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro il mese di giugno 1999 una relazione sulla situazione delle anagrafi per quanto riguarda la registrazione dei cittadini italiani residenti all'estero e uno specifico piano interministeriale capace nell'arco di un semestre di coordinare, perfezionare, completare la raccolta di questi dati anagrafici, segnalando nel contempo al Parlamento eventuali esigenze di modifiche legislative per quanto riguarda la titolarità, l'organizzazione, il coordinamento delle anagrafi al fine di supportare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero con una reale efficienza ed effettiva capacità dei vari livelli istituzionali, ministeriali, amministrativi interessati.

9/5186/1. Pezzoni, Furio Colombo, Di Bisceglie, Lucà, Maselli.